



Comune di GUALTIERI SICAMINO'

Provincia di MESSINA

**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEL
PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
DELL'ACQUEDOTTO**

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Limitatamente alle entrate del servizio idrico di somme relative a fatture o solleciti di pagamento contenenti arretrati, l'utente che si trovi in stato di temporanea situazione di difficoltà economico-finanziaria, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, può presentare istanza di rateizzazione per un numero massimo di 24 rate mensili sull'importo determinato dal carico scaduto. Su tale importo si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati dalla data di emissione della fattura fino al soddisfo dell'ultima rata da corrispondere.

Art.2

Richiesta di dilazione

1. L'utente che intende beneficiare della dilazione di pagamento di bollette inerenti il servizio idrico integrato, dovrà presentare apposita istanza direttamente al servizio idrico integrato del Comune di Gualtieri Sicaminò, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento in sede di prima applicazione dello stesso, e per le successive richieste di pagamento di bollette inerenti il servizio idrico integrato e/o arretrati, l'utente dovrà presentare istanza di dilazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica delle suddette, specificando i motivi di soggettiva difficoltà di solvenza nelle previste scadenze.
2. Il funzionario responsabile può disporre, su richiesta dell'interessato, che si trova in difficoltà di ordine economico, e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24.

Art. 3

Rateizzazione dopo diffida e/o ingiunzione

1. Nel caso di riscossione coattiva attraverso la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639 e nel caso in cui la riscossione coattiva delle entrate del servizio idrico è svolta in proprio, possono essere concesse rateizzazioni alle condizioni e nei limiti indicati

nei commi precedenti, soltanto previo ed avvenuto versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.

Art. 4

Numero rate

1. Il funzionario responsabile può disporre, su richiesta dell'interessato in difficoltà di ordine economico, se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24.

Art. 5

Dilazione del versamento

1. In funzione dell'importo per il quale si richiede la rateizzazione, il numero di rate consentito è il seguente

Ammontare del debito	Numero massimo di rate
Per debiti fino a € 500,00	4 bimestrali o 8 mensili
Per debiti da € 500,01 a € 1000,00	6 bimestrali o dodici mensili
Per debiti da € 1000,01 a € 1500,00	8 bimestrali o sedici mensili
Per debiti da € 1500,01 a € 2000,00	10 bimestrali o 20 mensili
Per debiti oltre € 2000,00	12 bimestrali o 24 mensili

2. In caso di dilazione per motivate difficoltà economiche vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.1. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 45 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi precedenti del presente regolamento, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo.

Art. 6

Termini di pagamento e condizioni risolutive

1. Il pagamento delle rate decorre dal mese successivo dalla sottoscrizione della convenzione di dilazione tra l'Amministrazione Comunale e il contribuente, che sarà predisposta da

parte dell'ufficio competente e sarà sottoscritta dal capo settore e dal contribuente. Le rate mensili scadono all'ultimo giorno di ciascun mese.

2. Decorsi 30 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, il mancato pagamento comporterà l'automatica rescissione della convenzione di dilazione e la conseguente possibilità per l'Amministrazione Comunale di richiedere il pagamento in unica soluzione del debito residuo.

Art. 7

Requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al beneficio della compensazione dei debiti maturati alla data del 31.12.2010.

L'Amministrazione Comunale con provvedimento motivato, a seguito di accertamento socio economico - a cura del competente Servizio di Polizia Municipale di concerto con i Servizi Sociali - può concedere la possibilità di compensare il debito mediante la prestazione di ore lavorative fino alla concorrenza dell'intero ammontare del credito vantato dalla P.A, qualora l'utente si trovi in situazioni economiche particolarmente gravi, in una condizione di obiettiva difficoltà che comporta una diminuzione considerevole del reddito a causa della quale non sarà in grado di poter pagare neppure le rate mensili (relativamente ai debiti maturati sino all'anno 2010),

L'attività prestata a compensazione potrà consistere in max n. 4 ore al giorno equivalenti al valore di € 4,00 orarie.

Il rapporto di compensazione insistente tra il Comune ed il privato non determina a nessun titolo l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'Ente e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

L'assicurazione per l'attività prestata dall'istante sarà a carico dell'Ente.

Lo stato di disagio - che dovrà essere autocertificato dall'interessato consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere- è riferito ad almeno una delle seguenti situazioni:

1. Età superiore a 60 anni, titolare di pensione al minimo e familiari a carico;
2. Disoccupato e familiari a carico;
3. Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
4. Inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
5. Disabile con invalidità non inferiore al 50 % (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);

6. Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
7. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale e/o alloggiativa, prestata dal Comune.

Per potere accedere a tale forma compensativa tutti i componenti del nucleo familiare dovranno certificare – sotto la propria personale responsabilità - di essere privi di patrimonio sia mobiliare (sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari), che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia quantificata in € 63.500,00 ai sensi della deliberazione GM. n. 160/13, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.